sori, e che dovrà essere presentata a quell' Ispettore come il solo documento onde ottenere il relativo permesso.

Che per ognuno de' burchj a giusta sagoma, che si considera della tenuta di due barche, dovrà essere corrisposta al momento che verrà accordata l' anzidetta Licenza la somma di Venete L. 1 : 10. sono Italiane Lire —: $\frac{77}{100}$, e per le barche poi la metà, cioè Venete L. —: 15. sono Italiane L. —: $\frac{38}{100}$ per cadauna.

Il presente avviso sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti a comune notizia, e per norma non meno degli Acquaroli, che di qualunque altra persona, che abbia ingerenza nell'approvigionamento dell'acqua dolce per questa Città.

Venezia li 29. Maggio 1807.

Renier Podestà.

Bellato Segr. in Capo.